

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 21/282: Sciopero generale proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (F.I.S.I.) in data 30 settembre 2021, *“per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021”*. Lo sciopero è stato proclamato contro le politiche adottate dal Governo per il contenimento della pandemia. Indicazione immediata in data 6 ottobre 2021. Delibera di apertura del procedimento di valutazione del comportamento in data 15 ottobre 2021 (delibera n. 21/246). Sciopero generale proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (F.I.S.I.) in data 18 ottobre 2021, *“a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*. Lo sciopero è stato proclamato contro le politiche adottate dal Governo per il contenimento della pandemia. Delibera di apertura del procedimento di valutazione del comportamento in data 22 ottobre 2021 (delibera n. 21/248) (rel. Santoro-Passarelli) (Poss. 1169/21 e 1239/21)

(Seduta del 9 dicembre 2021)

La Commissione, su proposta del Presidente, adotta all'unanimità la seguente **delibera di chiusura dei procedimenti di valutazione del comportamento**:

LA COMMISSIONE

con riferimento:

- allo *“sciopero generale con un'astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*, proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in data 30 settembre 2021, dalla Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali;
- *“all'astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”* proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in data 18 ottobre 2021, dalla Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali;
- nonché ai relativi procedimenti aperti, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con delibere n. 21/246, del 15 ottobre 2021, e n. 21/248, del 22 ottobre 2021, il contenuto delle quali si richiama integralmente;

RITENUTO

opportuno, in considerazione del principio di economicità amministrativa e procedurale, riunire i due procedimenti in un'unica trattazione, in relazione all'identità del soggetto proclamante, alle identiche motivazioni ed alla circostanza che gli scioperi sono stati effettuati con le medesime modalità attuative;

PREMESSO CHE

in data 30 settembre 2021 (atto acquisito al protocollo in data 1° ottobre 2021), la Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali proclamava, invocando l'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, uno "*sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15.10.2021 alle 00.00 del 20.20.2021*";

il documento sindacale inviato alla Commissione riportava, tra i destinatari, le seguenti Pubbliche Amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei Beni e delle Attività Culturali, del Turismo, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, della Salute, della Difesa e della Funzione Pubblica, nonché le seguenti Associazioni: Aiop, Aias, Anfass, Uneba, Anaste, Agidae, Anisei, Federterziario, Fondazione Don Gnocchi, Confcooperative, Confesercenti, Confimpresa, Confindustria, Confservizi, Federlavoro e Servizi, Legacoop, Legacoop Produzione e Servizi, Legacoop Sociali e Lega Nazionale Cooperativa e Mutue;

il Presidente, in data 6 ottobre 2021, inviava, in via d'urgenza, alla Federazione proclamante, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, una indicazione immediata (prot. n. 11672); provvedimento ratificato dalla Commissione, nella seduta dell'11 ottobre 2021;

con il suddetto provvedimento, la Commissione:

- riteneva, nel caso di specie, non ricorrenti i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
- considerato che il documento sindacale risultava inviato solo ad alcune Associazioni datoriali, riteneva lo sciopero come coinvolgente una pluralità di settori e non uno sciopero generale;
- indicava alla Federazione la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi della delibera n. 09/619 del 14 dicembre 2009, con riferimento agli scioperi generali precedentemente proclamati e tenutesi il giorno 11 ottobre 2021;
- precisava, altresì, che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori lo stesso era soggetto alle regole in materia di limiti di durata e al divieto di concomitanza tra servizi alternativi, previste dalle singole discipline di settore; disposizioni che, nel caso di specie, pure risultavano violate;
- invitava, conseguentemente, la Federazione proclamante a revocare lo sciopero, dandone comunicazione entro cinque giorni dalla ricezione, via PEC, del provvedimento, riservandosi,

“in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione” di accertare “ogni altra violazione dovesse emergere”;

in data 6 ottobre 2021 (atto pervenuto ed acquisito al protocollo in pari data), anche la Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani (Conf.S.A.F.I.) proclamava, invocando l'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, uno sciopero generale *“ad oltranza dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”;*

con nota dell'8 ottobre 2021, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali forniva riscontro al provvedimento della Commissione prot. n. 11672, allegando le ricevute dell'avvenuta comunicazione della proclamazione dello sciopero ad altre Associazioni ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali;

con la suddetta nota, la Federazione ribadiva che l'astensione *“è in difesa dell'ordine costituzionale, contro la discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati, per la libertà di espressione e di pensiero, per il diritto al lavoro ed equa retribuzione, è per gravi eventi lesivi della sicurezza dei lavoratori, per il mancato tracciamento dei vaccinati sui luoghi di lavoro che mette a rischio la salute dei vaccinati e dei non vaccinati, per gli oneri ed i costi dei tamponi ribaltati contra legem ai non vaccinati”* e confermava *“lo sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre”;*

nella seduta dell'11 ottobre 2021, la Commissione, all'esito della verifica della documentazione trasmessa dalla Federazione, non ravvisando elementi di novità, deliberava di confermare il contenuto dell'indicazione immediata, inviata in data 6 ottobre 2021, e ribadiva nuovamente che avrebbe *“in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione accertato ogni altra violazione che dovesse emergere”* (documento prot. n. 11914 dell'11 ottobre 2021);

nella seduta del 15 ottobre 2021, la Commissione, deliberava, con riferimento allo sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021, l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera. i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del legale rappresentante, per le seguenti violazioni (delibera n. 21/246):

- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, come integrata in data 30 aprile 2004, in considerazione del fatto che per il giorno 11 ottobre 2021 risultavano precedentemente proclamati (ed effettuati) scioperi generali riguardanti tutte le categorie del lavoro pubbliche e private;

- **mancato rispetto delle regole in materia di franchigia elettorale**, contenute nelle sottoindicate discipline di settore, limitatamente ai bacini interessati, nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2021, dal turno di ballottaggio relativo alle elezioni amministrative per l'elezione di Sindaci nelle Regioni a Statuto ordinario:

- **Regioni Autonomie Locali**: articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito

del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”*;

- **Trasporto Pubblico Locale:** articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale *“Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ...”*;

- **Igiene Ambientale:** articolo 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), il quale individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra cui il periodo compreso *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica”*;

- **Telecomunicazioni:** articolo 9, della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ...”*;

- **Elettricità:** articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)”*;

- **Gas-Acqua:** Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *“nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio”*;

- **Energia e Petrolio:** punto d) del CCNL Energia e Petrolio del 30 giugno 2006, secondo il quale, al punto 2, *“Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad evitare la proclamazioni di scioperi in concomitanza con il periodo coincidente con le consultazioni elettorali, di cui all'art. 11 della legge 1990/53”*;

- **Funerario:** articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale”*;

- **Ministeri:** articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”*;

- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”*;

- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e la delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto concerne le franchigie elettorali, si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178, sopra richiamata);

- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate”*;

- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno*

successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”;

- **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall’Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”;*

- **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate”;*

- **Taxi:** articolo 4, comma 1, lettera d, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi, adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), secondo il quale *“non possono essere effettuate sospensioni dal servizio nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto”;*

- **Elicotteri:** articolo 3, della regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”;*

- **Metalmecchanici:** articolo 7, dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assistal e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente, tra Federmeccanica e Assistal e FISMIC-CONFSAL e tra Federmeccanica e Assistal e UGL Metalmecchanici, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U., secondo il quale è *“non possono effettuarsi scioperi nei giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi”;*

- **Noleggio con conducente:** articolo 11, dell’Accordo nazionale sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22

marzo 1994, secondo il quale “è vietato scioperare nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere”;

- **Circolazione e sicurezza stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4.10.2001, pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, ove è previsto che: “I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: ... dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali”;

- **Farmacie:** articolo 8 dell’Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: “Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”;

in data 18 ottobre 2021 (atto acquisito al protocollo in pari data), la Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali proclamava, invocando, nuovamente, l’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, un altro sciopero generale “con un’astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”;

nella seduta del 22 ottobre 2021, con riferimento allo sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021, la Commissione, deliberava l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera. i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del legale rappresentante, per le seguenti violazioni (delibera n. 21/248):

- **mancato rispetto della regola della rarefazione soggettiva**, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, ai sensi del quale, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, deve essere osservato un intervallo minimo, con riferimento allo sciopero generale precedentemente proclamato dalla stessa Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ed effettuato dal 15 al 20 ottobre 2021;

- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera n. 03/134 sopra richiamata, con riferimento allo sciopero generale precedentemente proclamato, in data 6 ottobre 2021, dalla Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani (Conf.S.A.F.I.), per il periodo dal 15 al 20 ottobre 2021;

- **mancato rispetto della regola del preavviso minimo**, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

- **mancato rispetto dei periodi di franchigia**, (relativamente alla commemorazione dei defunti) previsti nelle sottoindicate discipline di settore:

- **Regioni ed autonomie locali:** ai sensi dell’art. 6, comma 5, lettera d), dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale

(valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale “*Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: ... due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale*”;

- **Trasporto aereo:** di cui all’articolo 8 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), ai sensi del quale “*I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti: ... dal 30 ottobre al 5 novembre*”;

- **Taxi:** di cui all’articolo 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2-bis, comma 2, legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del servizio Taxi (adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto Pubblico Locale:** di cui all’articolo 4 dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo “*dal 30 ottobre al 5 novembre*”;

- **Circolazione e Sicurezza Stradale:** di cui all’articolo 7 della Regolamentazione provvisoria per il settore Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 (pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), ai sensi del quale non possono effettuarsi scioperi “*dal 30 ottobre al 5 novembre*”;

- **Vigili del Fuoco:** di cui al punto 4, lettera A), dell’Accordo collettivo che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2) del 12 gennaio 1995), ai sensi del quale, per quanto concerne il personale dei Vigili del Fuoco operante presso gli aeroporti, sono preclusi gli scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto ferroviario:** di cui all’articolo 3.5.1 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, ai sensi del quale “*I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 30 ottobre al 5 novembre*);

- **Trasporto Marittimo:** di cui all’allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall’Accordo del 14 dicembre 2001 e dell’Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale “*sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal 30 ottobre al 5 novembre*”;

- **Appalti ferroviari:** di cui all’articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale “non potranno essere effettuati scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre”;

- **Carburanti:** di cui all’articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di

garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Farmacie:** di cui all'articolo 8 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”*;

con nota prot. 37136/21, del 4 novembre 2021 (atto pervenuto in pari data), l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi ha comunicato che l'Organizzazione sindacale F.I.S.I. beneficia di contributi sindacali che *“mensilmente vengono trattenuti dalla retribuzione dei dipendenti e versati alla suddetta organizzazione”*;

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la Commissione, con riferimento agli scioperi oggetto del presente procedimento, non può che confermare il contenuto delle delibere nn. 21/246 e 21/248, adottate nelle sedute del 15 e del 22 ottobre 2021, sopra richiamate;

come, infatti, la Commissione ha, in più occasioni, avuto modo di precisare, gli scioperi proclamati per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori sono ammessi solo in presenza di specifici eventi e/o specifiche situazioni di pericolo oggettivo, certificato dalle competenti autorità, da valutarsi caso per caso (cfr. anche Tribunale Roma Sez. Lavoro 5 novembre 2020); essendo, inoltre, opinione maggioritaria e non esclusiva, sulla rilevanza del riferimento all'ordine costituzionale che esso vada *“inteso in senso non normativo ma materiale”* (cfr. delibere Commissione nn. 14 e 23 del 18 luglio 1991) con sostanziale riferimento ai cardini dell'assetto costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 28 maggio-10 giugno 1993, n. 276), appunto difendibili con immediatezza (cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16515 - ad esempio contro un colpo di stato ovvero un pericolo di sovvertimento violento - cfr. delibere Commissione n. 78 dell'11 febbraio 1999, n. 03/158 del 26 novembre 2003 e n. 20/32 del 27 febbraio 2020), ferme restando, comunque, i rimedi esperibili davanti alla Corte Costituzionale;

conseguentemente, per le considerazioni che precedono, non può che confermarsi che le proclamazioni degli scioperi oggetto dei procedimenti di valutazione, di cui alle delibere nn. 21/246 e 21/248, non integrano le suindicate fattispecie;

nel termine concesso dall'articolo 4, comma 4 *quater*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e dalle delibere di apertura dei procedimenti di valutazione nn. 21/246 e 21/248, per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentita, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali non ha fornito alcun riscontro;

il giorno 11 ottobre 2021 sono stati effettuati gli scioperi generali, precedentemente proclamati dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB e USI CIT, USI Fondata nel 1912, FLMU, A.L. Cobas, SOL Cobas e SOA; astensioni che hanno coinvolto tutte le categorie del lavoro pubbliche e private;

nei giorni 17 e 18 ottobre 2021 si è tenuto il turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci in 76 Comuni italiani, dei quali 3 capoluoghi di Regione (Roma, Torino e Trieste) e 7 capoluoghi di provincia (Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese);

dal 15 ottobre 2021 al 20 ottobre 2021 si è tenuto anche lo sciopero generale proclamato da Conf.S.A.F.I. in data 6 ottobre 2021;

all'esito dei procedimenti, è risultato che dal 15 al 20 ottobre 2021 e dal 21 al 31 ottobre 2021 sono stati effettuati gli scioperi generali proclamati dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in violazione delle regole sopra richiamate;

RICHIAMATE

le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni;

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003, nonché la successiva integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra scioperi generali e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

le seguenti disposizioni contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

- **Regioni Autonomie Locali:** articolo 6, comma 5, lettere d) ed e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002);
- **Trasporto Pubblico Locale:** articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115);
- **Igiene Ambientale:** articolo 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001);
- **Telecomunicazioni:** articolo 9, della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007,

(pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008;

- **Elettricità:** articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013);
- **Gas-Acqua:** Accordo Nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11 aprile 1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26 aprile 2010;
- **Energia e Petrolio:** punto d) del CCNL Energia e Petrolio del 30 giugno 2006;
- **Funerario:** articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004;
- **Ministeri:** articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005;
- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003;
- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e la delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto concerne le franchigie elettorali, si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178);
- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014);
- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86;
- **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004;
- **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001;
- **Taxi:** articolo 4, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi, adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54);

- **Elicotteri:** articolo 3, della regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012;
- **Metalmecanici:** articolo 7, dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assistal e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente, tra Federmeccanica e Assistal e FISMIC-CONFSAL e tra Federmeccanica e Assistal e UGL Metalmecanici, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004;
- **Noleggio con conducente:** articolo 11, dell'Accordo nazionale sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22 marzo 1994;
- **Circolazione e sicurezza stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4.10.2001, pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001;
- **Farmacie:** articolo 8 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, con riguardo agli scioperi generali proclamati dal 15 al 20 ottobre 2021 e dal 21 al 31 ottobre 2021, per le accertate violazioni contestate in sede di apertura dei procedimenti di valutazione del comportamento, di cui alle richiamate delibere n. 21/246 del 15 ottobre 2021 e n. 21/248 del 22 ottobre 2021;

DELIBERA

ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, di tener conto:

- degli effetti pregiudizievoli per i diritti degli utenti derivanti dalla proclamazione ed effettuazione di uno sciopero generale di una durata pari a 15 giorni (unico e senza precedenti nella storia attuativa della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni);
- degli effetti ultrattivi derivanti dall'annuncio di uno sciopero di tale durata;
- della gravità delle violazioni accertate, peraltro, in alcuni casi reiterate;
- del mancato adeguamento da parte della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali all'indicazione immediata, adottata in via preventiva, ex articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, con riferimento allo sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 (documento prot. n. 11672, del 6 ottobre 2021);

fermo restando che per la gravità delle violazioni accertate e le sue modalità attuative, allo sciopero andrebbe applicata una sanzione parametrata nei massimi consentiti dalla legge, ma che, tuttavia, attesa la scarsa consistenza del soggetto proclamante, nonché lo scarso impatto in gran parte dei servizi pubblici per i quali esso è stato proclamato;

in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni e di quanto sopra argomentato, la sospensione del pagamento, da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi, dei contributi sindacali dovuti all'Organizzazione sindacale Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, per l'ammontare complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), con ogni conseguenza di legge, ritenuto congruo in relazione alle violazioni contestate in entrambi i procedimenti di valutazione, alla modesta consistenza associativa, alle limitate adesioni agli scioperi generali (dati rilevati *ex post*) ed ai conseguenti limitati effetti pregiudizievoli sui servizi pubblici essenziali;

INDICA

secondo l'articolo 4, comma 4-*quater* e 4-*sexies* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il termine di 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla notificazione della presente delibera, per l'esecuzione della predetta sanzione da parte del datore di lavoro;

AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il legale rappresentante dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi deve comunicare alla Commissione l'esecuzione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi, entro trenta giorni dall'esecuzione;

AVVERTE, ALTRESI',

che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 *bis*, della n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei termini di legge;

INVITA

la Direzione Provinciale dell'INPS di Lodi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. g), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, a comunicare l'avvenuto versamento, da parte del datore di lavoro, della somma di cui sopra entro trenta giorni dalla ricezione, segnalando che il numero di matricola INPS dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi è il seguente: 4983531984;

DISPONE

la notifica della presente delibera alla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del legale rappresentante, all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, in persona del legale rappresentante e alla Direzione provinciale dell'INPS di Lodi;

DISPONE, ALTRESI',

la comunicazione della presente delibera alle Amministrazioni, Associazioni, Enti ed Aziende in indirizzo, alla Direzione Generale INPS, nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.